

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 245 Ordinanza di ammissione

Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.